

Milano 26 maggio 2022

Oggetto: Fatture estere dal 1.7.2022

La *Legge di Bilancio 2021* ed il *Decreto Fiscale* hanno stabilito l'obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio dell'**autofattura relativa alle fatture ricevute da fornitori esteri a decorrere dal 1 luglio 2022**. A seguito di una fattura ricevuta da un fornitore estero dovrà essere emessa una autofattura elettronica. Sarà inoltre obbligatorio emettere elettronicamente le fatture ai clienti esteri. Grazie a questo nuovo adempimento dal 1 luglio 2022 verrà abolito l'esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.

Tempistica emissione fatture

Le fatture clienti dovranno essere inoltrate elettronicamente entro 12 giorni dalla data di effettuazione della cessione o prestazione in caso di fattura immediata o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione in caso di fattura differita; Le trasmissioni delle fatture di integrazione delle **fatture fornitori** dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni.

Compilazione fatture elettroniche

Fatture attive

Per le fatture attive relative a operazioni verso soggetti senza stabile organizzazione in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxxx.

Fattura passive

Campo "Tipo di documento". I tipi di documento da usare sono i seguenti:

- TD17 - Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall'estero (Ue ed ExtraUe)
- TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19:
 - Integrazione fattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72,
 - Acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si trovano già in Italia
 - Acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino

L'obbligo comunicativo è invece **facoltativo** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**.

Nota tecnica: in questa tipologia di documenti, il campo cedente/prestatore e cessionario/committente vanno invertiti nel tracciato xml rispetto alla normale fattura con codice TD1. Normalmente questa operazione viene fatta in automatico dai vari software per compilare la fattura elettronica. Sarà sufficiente, all'interno del software di redazione della fattura elettronica, selezionare una delle tipologie sopra indicate e compilarla normalmente, come se stessimo facendo la fattura ad un cliente.

Campo data

Nel campo "Data" della sezione Dati generali occorre indicare:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero) della fattura del fornitore intra-UE;
- la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore estero extra-UE.

Le note di credito

Le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario Committente nazionale devono essere integrate da quest'ultimo utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e non utilizzando il documento TD04 come per le altre note di credito.

Emissione di una autofattura errata

In caso di rettifica di una autofattura, occorrerà procedere emettendo un'altra autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso soggetti esteri, si applica la sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura nel limite massimo di 400 euro per ciascun mese. La sanzione è ridotta alla metà entro il limite di 200 euro per ciascun mese se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. È inoltre possibile regolarizzare le sanzioni tramite il ravvedimento operoso e per espressa previsione non è applicabile l'istituto del cumulo giuridico.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Giani